

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 658)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

e dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile

ONOREVOLI SENATORI. — I servizi statali dell'aviazione civile, ordinati in un ufficio del Ministero dell'aeronautica nel 1925, fanno attualmente capo alla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero della difesa.

Con il prodigioso sviluppo assunto dalla aviazione commerciale si è, peraltro, avvertito il bisogno di una nuova forma di ordinamento atta ad imprimere al traffico aereo direttive consone ai tempi.

Sono noti i dibattiti che sull'argomento hanno avuto luogo in Parlamento, in appo-

site Commissioni, in centri di studio e su organi di stampa.

Il Governo ha dedicato al problema la sua migliore attenzione e, valutate le varie possibilità, è pervenuto alla conclusione che sia da preferirsi quella di costituire un organismo che, mentre sia dotato di ampia autonomia, gravi, peraltro, nell'ambito del Ministero dei trasporti. Ciò in considerazione dell'interdipendenza che deve correre tra le organizzazioni nazionali e internazionale del traffico aereo e dei riflessi che lo svolgersi del traffico aereo internazionale

può avere sulla politica italiana dei trasporti.

Ai suddetti criteri è ispirato l'unito disegno di legge che, all'articolo 1, provvede appunto a istituire, presso il Ministero dei trasporti, un Commissariato per l'aviazione civile, dotandolo, all'articolo 6, di un bilancio autonomo e prevedendo, all'articolo 2, la partecipazione del Commissario al Consiglio dei Ministri quando siano trattati i problemi dell'aviazione civile.

Il Commissario disporrà di un proprio organo consultivo (articolo 3), che il provvedimento denomina Consiglio superiore della aviazione civile e che sarà composto di rappresentanti delle Amministrazioni interessate e di esperti nel campo tecnico, giuridico ed economico.

Con l'articolo 4, dato il carattere fondamentalmente tecnico dei provvedimenti inerenti all'organizzazione del Commissariato, si è ritenuto opportuno proporre una delega al Governo per l'emanazione delle norme relative.

In armonia con l'articolo 76 della Costituzione, l'articolo 4 indica, oltre la materia e il periodo di tempo, i criteri direttivi da seguire nell'emanazione delle norme delegate.

Circa i criteri concernenti i ruoli del personale, si ritiene utile sottolineare fin da

questo momento che non è tanto sul numero che si deve incentrare l'attenzione del Governo (sono infatti previsti in tutto 250 elementi di ruolo) quanto sulla necessità di preparazione e qualificazione del personale stesso. È, inoltre, previsto che alla prima formazione dei ruoli concorrerà in maniera preminente il personale attualmente addetto ai servizi dell'aviazione civile, e ciò in relazione all'evidente opportunità di costituire i primi quadri con elementi già pratici del servizio.

Un cenno merita, infine, la norma concernente la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo nonchè la determinazione delle relative modalità di uso comune.

L'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che in materia si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione pariteticamente composta di rappresentanti dell'Aeronautica militare e del Commissariato.

La formula, pur nella sua necessaria elasticità, appare idonea a fugare le preoccupazioni di quanti vedevano nel distacco dell'aviazione civile dall'aviazione militare un danno per l'uno o per l'altro dei settori interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Commissariato per l'aviazione civile.

Il Commissariato per l'aviazione civile è costituito da una Direzione generale e assume tutti i compiti e le attribuzioni in atto spettanti al Ministero della difesa in materia di aviazione civile, con esclusione dei servizi e delle attività attualmente svolte dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo.

Alla costruzione, alla manutenzione e all'ampliamento degli aeroporti civili provvede il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Commissariato per l'aviazione civile. Sui relativi progetti è sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro per i trasporti cura il coordinamento dei trasporti aerei con gli altri sistemi di trasporto, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti stradali e con il Ministro per la marina mercantile per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i provvedimenti che, comunque, abbiano riflessi sulla difesa del Paese e per quelli che possano interessare l'attività dell'Aeronautica militare, il Commissariato per l'aviazione civile deve prendere accordi preventivi con il Ministero della difesa.

Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Commissariato per l'aviazione civile. La vigilanza sull'Aero club d'Italia è esercitata dal Commissario per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa.

Art. 2.

Il Commissario per l'aviazione civile è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri, e cessa dall'incarico con la formazione del Governo successivo a quello in carica al momento della sua nomina.

Il Commissario per l'aviazione civile interviene senza voto deliberativo alle riunioni del Consiglio dei ministri quando siano trattate questioni di competenza del Commissariato per l'aviazione civile.

Art. 3.

Il Commissario per l'aviazione civile è assistito da un Consiglio superiore della aviazione civile, avente funzioni consultive.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle norme relative alla composizione, alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio superiore dell'aviazione civile, che non dovrà comprendere più di quindici membri e nel quale dovranno essere rappresentati il Ministero della difesa e gli altri Ministeri interessati. Fermo il suddetto numero massimo di membri, del Consiglio dovranno far parte esperti nel campo tecnico, giuridico ed economico.

Il Governo della Repubblica è delegato, altresì, a provvedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione delle norme necessarie:

1) per l'organizzazione ed il funzionamento dei compartimenti di traffico aereo, che non dovranno essere più di tre;

2) per l'istituzione dei ruoli del personale strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi e comunque per un numero di posti non superiore a 250, nonchè per la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati. Per i trasferimenti si osserverà il criterio di trasferire, a domanda, negli istituendi ruoli personale di ruolo del Ministero della difesa, nel limite massimo di quello in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico ae-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reo, o di altre Amministrazioni statali nel limite di 1/5 dei posti non coperti da personale di ruolo del Ministero della difesa; i trasferimenti saranno effettuati nella carriera corrispondente e nella qualifica posseduta o, previo concorso interno, nelle qualifiche immediatamente superiori, fermi restando i requisiti di anzianità per l'avanzamento a dette ultime qualifiche prescritte dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli del personale del Ministero della difesa saranno ridotti di tanti posti quanti saranno gli impiegati degli stessi ruoli che saranno trasferiti in quelli del Commissariato. Per i concorsi si osserverà il criterio di prevedere concorsi per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Commissariato, a qualifiche anche superiori alle iniziali, riservati al personale militare in ausiliaria e nella riserva e al personale civile dei ruoli aggiunti dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato, e, per i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi per esame riservati agli ufficiali e sottufficiali di complemento e al personale civile non di ruolo dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato. Al personale militare in ausiliaria e nella riserva sarà riservato un numero di posti non superiore a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di trattamento economico di cui gli aspiranti sono in godimento. Al personale dei ruoli aggiunti sarà riservato un numero di posti non superiore a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a consigliere di 1^a classe o equiparate, a segretario o equiparate, ad archivista o equiparate e a usciere capo o equiparate, rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario. I concorsi potranno essere banditi solo dopo che siano stati effettuati i trasferimenti;

3) per il conferimento di specifici incarichi, in numero non superiore a venti

unità, con le modalità previste dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) per l'attuazione del secondo comma dell'articolo 6.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Art. 5.

Fino all'istituzione dei ruoli organici di cui al precedente articolo 4, possono essere comandati alle dipendenze del Commissariato per l'aviazione civile, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti civili del Ministero della difesa-aeronautica e di altre Amministrazioni statali; possono essere, altresì, destinati a prestare servizio alle dipendenze del predetto Commissariato ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica.

Art. 6.

Il Commissariato per l'aviazione civile ha un proprio bilancio, che è presentato alla approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Gli stanziamenti destinati alle spese sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dal Commissario per l'aviazione civile al quale, a tali effetti, ed entro i limiti stabiliti con le norme delegate di cui all'articolo 4, sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I risultati della gestione sono dimostrati, per il rendiconto generale, con allegati distinti da quelli comprensivi della gestione delle spese del Ministero dei trasporti.

Presso il Commissariato per l'aviazione civile è costituito, per i prescritti controlli, un ufficio del Ministero del tesoro, con funzioni di ragioneria centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Fino all'approvazione del bilancio di cui all'articolo precedente, alle spese necessarie al funzionamento del Commissariato per l'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-aeronautica comandato al Commissariato per l'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 5.

Alle nuove spese di carattere generale, valutate in lire 37.300.000, ivi comprese le spese per il personale indicato al numero 3) del precedente articolo 4, si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e della aviazione civile, e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune,

sarà costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato pariteticamente composto di non meno di sei e non più di dieci membri designati rispettivamente dal Ministro per la difesa e dal Commissario per l'aviazione civile. Il Comitato sarà presieduto dal Ministro della difesa.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità della determinazione del Comitato di cui al precedente primo comma. Al Comitato stesso sarà deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.

Il trasferimento in uso al Commissariato per l'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposto dal Ministero delle Finanze; quello dei beni mobili sarà effettuato a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattasi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattasi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

Art. 9.

La Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo del Ministero della difesa è soppressa.